CITTA' DI TORINO

# INTERPELLANZA

OGGETTO: SI ALLUNGA LA VICENDA DI ESSELUNGA

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

## PREMESSO CHE

- Con la deliberazione n. mecc. 201706384, il Consiglio Comunale del 20/12/2017 approvava la realizzazione di una media struttura di vendita della catena commerciale Esselunga, tramite un intervento di rifunzionalizzazione di una porzione di area sita in corso Bramante n. 15, concesso alla Società NOCELLARA S.r.l.;
- L'intervento veniva approvato in deroga al PRGC vigente, in base all'applicazione della legge 106/2011 - "Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", che mira ad "... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate…";
- In corrispondenza della stessa area insisteva un PRUSA (Piano di Rigenerazione Urbana, Sociale e Architettonica) elaborato nel corso della precedente Consigliatura, revocato con la deliberazione 2017-02899 approvata nel Consiglio Comunale del 31 luglio 2017;
- Recentemente, una sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Carrefour, che si sarebbe ritrovato un concorrente nello stesso isolato del proprio punto vendita di corso Turati, ritenendo illegittima la Concessione approvata con la Delibera n. mecc. 201706384.
- La bocciatura del Consiglio di Stato è stata motivata in base al fatto che la deroga per costruire il nuovo supermercato poteva essere concessa soltanto per riqualificare integralmente un'area degradata e non - come è di fatto avvenuto - per rimettere in ordine solo una parte costituita dall'edificio dell'ex succursale della Fiat;
- Gli annessi lavori di urbanizzazione non sono stati ritenuti utili all'applicazione della deroga concessa dalla Legge 106.

## CONSIDERATO CHE

- I lavori di complemento della media struttura di vendita e delle relative opere di urbanizzazione, giunti ad un avanzato stato di realizzazione, sono stati interrotti e si presume non verranno ripresi a breve termine;
- In base alla sentenza, che ha rigettato gli atti, occorrerà ora riavviare un diverso iter amministrativo di autorizzazione, presumibilmente una variante al PRGC, con un pesante aggravio di tempi per il recupero dell'area;
- Il soggetto concessionario, costretto a fermare i lavori su cui aveva già investito somme notevoli, potrebbe rivalersi ei confronti dell'Amministrazione per recuperare quanto già speso per le opere e per l'acquisto dell'area;
- Le somme previste per opere di urbanizzazione, contributo di costruzione, contributo di riqualificazione e contributo volontario aggiuntivo ammontavano ad oltre 7 milioni di Euro, e furono a suo tempo utilizzate per il pareggio del bilancio;
- La citata delibera inseriva l'intervento in oggetto in un più ampio quadro di riqualificazione urbana per il quale l'Amministrazione aveva avviato interlocuzioni con la proprietà, interessante anche il complesso "ex O.G.M." di corso Vercelli, per il quale, a più di 3 anni di distanza, i lavori sono fermi.

**INTERPELLA**

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:

1. Quale procedura amministrativa intendano seguire per consentire l'ultimazione dell'intervento;
2. Quali siano i tempi previsti per l'eventuale ripresa e ultimazione dei lavori;
3. Quali somme siano state introitate dall'Amministrazione da parte del concessionario e quali costituiscano residui in termini di bilancio;
4. Come si intenda impegnare le somme da prevedere per le eventuali restituzioni e, parallelamente, se siano da cancellare dai residui somme che non risultino più esigibili;
5. Se ritengano che dalla vicenda possano generarsi oneri indiretti, derivanti da una possibile rivalsa cui si può appellare il concessionario per danni subiti a causa di vizi procedurali determinati dell'Amministrazione.

Torino, 19/02/2021

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Francesco Tresso